

VERBALE DI ACCORDO

(ARTT 24 e 4 Legge n.223/91)

Addì 19 giugno 2018 presso la sede di Confindustria Firenze

Tra

La società Consorzio Triveneto Spa nelle persone di Stefano Rogai e Gaia Giappichelli assistiti da Confindustria Firenze nella persona di Raffaella Santoro

le R.S.U. CTV rappresentate da:

Sigg.ri Maurizio Zannini; Giampiero Peloso;

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

FILCAMS CGIL Padova rappresentata dal Sig. Vicoletti Cristian ;

CON GIUSTA DELEGA FILCAMS NAZIONALE

È stato stipulato il presente accordo

**Premesso che :**

- In data 7 giugno 2018 Consorzio Triveneto ha attivato, anche per il tramite di Confindustria Firenze, ai sensi della legge 223/91 la procedura di riduzione del personale riguardante n. 50 lavoratori strutturalmente eccedenti, la cui collocazione aziendale e profilo professionale sono stati specificati nella lettera di avvio della citata procedura che qui deve intendersi ad ogni effetto richiamata.
- Le motivazioni di tale provvedimento, illustrate anch'esse nella lettera di avvio della procedura, sono da ricondursi, da un lato, al piano di efficientamento gestionale ed operativo delle attività e al processo di integrazione e di riorganizzazione, ivi compresa la pianificazione di operazioni societarie, e, dall'altro, ad una revisione del mix professionale del personale per allineare sia l'organizzazione che la forza lavoro alle sopraggiunte necessità di natura organizzativa e tecnico produttiva.
- La Società, infatti, per fronteggiare il cambiamento di strategia di business che sia maggiormente in linea con gli obiettivi del Gruppo Nexi, ha riconosciuto la necessità di razionalizzare l'organizzazione nel suo complesso in conseguenza del processo di riorganizzazione anche societaria, e la necessità di un mutamento dell'organico, anche attraverso un bilanciamento delle attività dirette rispetto alle attività indirette, che consenta di aumentare la competitività del business sul mercato rispetto ai principali player nel settore della monetica e dei pagamenti elettronici e digitali.

- In tale contesto, l'azienda manifesta l'urgente esigenza di un nuovo mix professionale del personale, necessario per garantire la competitività del business e un più accentuato riequilibrio della struttura degli organici nel rapporto diretti/indiretti.
- Nel corso della procedura sono state altresì esaminate le possibili soluzioni volte a ridurre l'impatto sociale dell'attuazione del provvedimento.

**Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, dandosi le Parti reciprocamente atto di avere regolarmente esaurito la fase informativa e di contraddittorio preliminare nonché la procedura di consultazione sindacale nel suo complesso, come richiesto dagli artt. 4 e 5 Legge 223/1991.
- 2) Al fine di ridurre l'impatto sociale della presente procedura, le Parti convengono di adottare criteri di scelta di carattere solidaristico per l'individuazione dei lavoratori per i quali l'azienda provvederà a cessare il rapporto di lavoro. Pertanto, per l'individuazione dei 35 lavoratori di cui alla comunicazione di apertura della presente procedura, per i quali l'azienda provvederà a cessare il rapporto di lavoro, le Parti concordano di individuare tale personale in esubero secondo il seguente criterio:  
  
**A)** manifestazione da parte del personale in esubero di non opposizione al licenziamento da comunicare per iscritto alla società entro il 15/09/2018.

Tale criterio espressamente concordato tra le Parti è da considerarsi alternativo e sostitutivo di quanto previsto dal comma 1 art.5 Legge 223/1991.

- 3) Nei confronti dei suddetti lavoratori l'Azienda provvederà a intimare il licenziamento ai sensi dell'art.4 , comma 9, della Legge 223/1991, con effetto immediato e corresponsione della relativa indennità sostitutiva di preavviso contrattualmente previsto.

Ai sensi del comma 4 dell'art.8 della Legge 236/1993 si concorda che la facoltà di cessare i rapporti di lavoro di cui sopra potrà essere esercitata nei confronti di tutti i lavoratori oggetto della presente procedura di licenziamento collettivo sino al 31/12/2018.


- 4) Nei confronti dei lavoratori che non si opporranno al licenziamento mediante sottoscrizione dei verbali di conciliazione avanti una delle sedi di cui agli artt. 411 e 412 ter c.p.c. e contenente ogni più ampia rinuncia da parte loro di ogni diritto o pretesa connessa alla esecuzione e cessazione del rapporto, sarà corrisposto loro un sostegno economico a fronte ed in occasione della cessazione del


rapporto ed in aggiunta alle competenze di fine rapporto, come da separate intese, a titolo di incentivo all'esodo.

- 5) Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti dichiarano pertanto esaurita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 4 e 5 della Legge 223/1991. Le Parti, nel confermare pertanto l'esaurimento della procedura prevista ai citati artt. 4 e 5 della Legge 223/1991, si danno reciprocamente atto che ogni eventuale difetto procedurale, formale o sostanziale comportante ipotesi di nullità e annullabilità o altro vizio deve ritenersi sanato e comunque nel merito superato dai contenuti previsti dal presente verbale valido anche ai fini di quanto previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art.5 Legge 223/1991.
  
- 6) Le Parti concordano di effettuare verifiche periodiche per monitorare l'andamento del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Consorzio Triveneto Spa

  
OO.SS.  


Confindustria Firenze  


RSU



## VERBALE A LATERE

Le Parti, in relazione al Verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso la sede di Confindustria Firenze, concordano che la Società corrisponderà ai dipendenti di cui alla comunicazione di apertura della presente procedura del 7 giugno 2018, che manifesteranno la propria non opposizione al licenziamento nei termini di cui all'accordo di chiusura della citata procedura e che percepiranno, quindi, una volta licenziati, una prestazione di disoccupazione Naspi, ferma restando l'indennità sostitutiva di preavviso contrattuale: (i) un importo a titolo di transazione generale novativa per l'intercorso rapporto di lavoro pari a Euro 2.000 lordi che verrà scomputato dall'incentivo all'esodo di cui sotto e (ii) un importo lordo, a fronte ed in occasione della cessazione del rapporto, a titolo di incentivazione all'esodo così calcolato:

- n. 26 mensilità lorde, per coloro che avessero una età anagrafica inferiore a 40 anni;
- n. 28 mensilità lorde per coloro che avessero una età anagrafica uguale o superiore a 40 anni e, comunque, fino a 50 anni (compresi);
- n. 30 mensilità lorde per coloro che avessero una età anagrafica superiore a 50 anni;

Sarà inoltre corrisposto ai citati dipendenti, in ragione dell'anzianità aziendale maturata alla data odierna, una ulteriore somma a titolo di incentivo all'esodo secondo lo schema che segue:

- Fino a 10 anni di anzianità aziendale maturata alla data odierna, n. 1 mensilità lorde;
- Da 10 a 18 anni di anzianità aziendale maturata alla data odierna, n. 2 mensilità lorde;
- Oltre 18 anni di anzianità aziendale maturata alla data odierna, n. 3 mensilità lorde;

Resta inteso che tutte le somme di cui sopra:

- non incidono su alcun istituto retributivo indiretto o differito, da qualunque fonte, contrattuale o legislativa, ivi compreso il TFR;
- saranno corrisposte al dipendente nell'ambito di una transazione generale ex art. 2113 c.c. che prevede la rinuncia da parte del dipendente ad ogni diritto e/o pretesa connessa alla esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro medesimo da sottoscrivere avanti ad una delle autorità competenti ai sensi degli articoli 411 e ss. c.p.c. e 2113 c.c.;

Quanto poi all'incentivo all'esodo, tale somma non sarà soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e sarà assoggettata a Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli articoli 17 e 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Con l'obiettivo di acquisire, in via anticipata, elementi di certezza sulle uscite dei lavoratori, sarà effettuata una verifica sulle manifestazioni di interesse a partire dal 1/07/2018 e fino al 15/09/2018.

L'azienda si riserva la possibilità, in caso di esigenze tecnico organizzative e produttive, di disporre un eventuale differimento delle uscite dei singoli dipendenti, sempre che gli stessi lavoratori siano disponibili, tenuto conto delle tempistiche della procedura e della necessità di gestire in modo ottimale le attività di strutture operative ed organizzative del business. A tal fine i lavoratori potranno farsi assistere da RSU.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'incentivo all'esodo suindicato, si intende per retribuzione individuale lorda annua l'insieme degli istituti individuali e collettivi (CCNL, scatti di anzianità, edr, *ad personam*, premio di produzione garantito, ed altri elementi) liquidati in importi fissi e con periodicità costante moltiplicata per 14 diviso 12, relativa all'ultimo mese di lavoro, per il numero delle mensilità previste di cui sopra al lordo delle imposizioni previdenziali e fiscali.

Sono quindi esclusi dalla retribuzione individuale lorda annua, gli importi liquidati a titolo di variabilità, ossia riconosciuti a fronte del raggiungimento di risultati ed e obiettivi aziendali individuali nonché di modalità/tempi/luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamenti di trasferta, lavoro straordinario, festivo, reperibilità, MBO, premio di risultato, indennità varie, etc.).

Tutti gli importi sopra riportati verranno corrisposti successivamente alla sottoscrizione dei lavoratori del citato verbale di conciliazione, in un'unica soluzione unitamente alle competenze di fine rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

19-6-2018



1  
Fiorio Giuseppe



PER  
FILCAMS CGIL nazionale



RSU CTV

Zamini Maurizio